Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 luglio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **786**.
Modelli caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei miliari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965 n. 1431, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il modello del quadro *B* della parte I della scheda valutativa per ufficiali (fino al grado di colonnello e corrispondenti) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, è sostituito con quello annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 111. — GRECO

PARTE I - *Qualità fisiche, morali e di carattere*

A - QUALITÀ FISICHE

. . . .

. . . .

B - QUALITÀ MORALI E DI CARATTERE

1	Energia	
2	Decisione	
3	Iniziativa	
4	Costanza e perseveranza	
5	Fiducia e sicurezza in se stesso	
6	Autocontrollo	
7	Capacità di giudizio e spirito critico	
8	Tatto	
9	Ascendente	
10	Amor proprio e dignità personale	
11	Sincerità, lealtà e rettitudine	
12	Riservatezza	
13	Comportamento nella vita privata	
	Eventuali note aggiuntive del compilatore	
	Concordanza o discordanza del 1° Revisore	

. . . .

. . . .

Il Ministro per le finanze: PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. 787.

Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare nell'anno 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente lèva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, recante norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno finanziario 1968 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per istruzione, duemilasettantaquattro sottufficiali in congedo e ottomiladuecentosessantacinque graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personale nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1968

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 109. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 14 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 391, concernente la composizione del consiglio per il triennio decorrente dal 29 maggio 1967 al 28 maggio 1970;

Vista la lettera n. 212/E in data 12 marzo 1968, con la quale il Ministero dell'interno ha designato a far parte del predetto consiglio il prefetto ispettore generale dott. Santino Sganga in sostituzione del dott. Alfredo Calandra, collocato a riposo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Santino Sganga è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come rappresentante del Ministero dell'interno, in sostituzione del dottor Alfredo Calandra, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1968
Registro n. 9 *Industria e commercio, foglio n.* 29

(6740)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968.

Ripartizione degli utili della lotteria «Italia» svoltasi a Roma il 6 gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1968 sono devoluti per il 19,73588 % dell'ammontare complessivo, ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Roma Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia dall'internamento e dalla guerra di liberazione	0,79580
2. Roma Federazione Nazionale Volontari della Libertà	0,79580
3. Roma - Associazione Nazionale Ex internati Sede Centrale	0,79580
4. Roma Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Sede Centrale	0,79580
5. Roma Federazione Italiana Associazioni Partigiani Sede Centrale	0,47748
6. Milano - Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti	0,47748
7. Roma Associazione Nazionale Perseguitati Italiani Politici Antifascisti - Sede Centrale	0,47748
8. Roma Federazione Nazionale della Stampa Italiana	0,23875
9. Roma - Croce Rossa Italiana Comitato Centrale	0,39790
10. Roma Opera Nazionale Maternità ed Infanzia Sede Centrale	0,39790
11. Venezia - Ente per la Conservazione della Gondola	0,39790
12. Firenze Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	0,39790
13. Roma Centro Sportivo Italiano - Presidenza Centrale	1,19370
14. Roma Associazione Italiana Circoli Sportivi - Presidenza Centrale	0,79580
15. Roma - A.N.I.CI. - Associazione Nazionale Invalidi Civili Direzione Generale	1,13800
16. Roma - Associazione Centri Sportivi Italiani Presidenza Centrale .	0,39790
17. Roma - Dopolavoro Ministeri finanziari	4,77480
18. Roma - Dopolavoro della Corte dei Conti	0,07958
19. Roma - Dopolavoro Consiglio di Stato	0,07958
20. Roma Dopolavoro Ministero Poste e Telecomunicazioni	0,07958
21. Roma - Dopolavoro Avvocatura Generale dello Stato	0.07958
22. Bassano del Grappa (Vicenza) - Istituto Vendramini per la Scuola Materna	0,05571
23. Bologna - Casa di Riposo « Lida Borelli » .	0,07958
24. Bologna Centro Italiano di Solidarietà Sociale . .	0,07958
25. Copparo (Ferrara) Casa Vecchi Inabili « Mantovani » .	0,11937
26. Copparo (Ferrara) - Asilo Infantile « Gulinelli »	0,07958
27. Fano (Pesaro) Gruppo Amici della Musica	0,03183
28. Forlì - Asilo Infantile Santarelli	0,05571
29. Mesola (Ferrara) Associazione Turistica « Pro-Loco »	0,07958
30. Milano - Centro Studi « Achille Grandi »	0,15916
31. Milano Centro Studi Economico-Sociali per la Regione Lombarda	0,55706
32. Milano Associazione Anziani Ministero Finanze	0,15916
33. Pistoia Fondazione « F. Turati »	0,39790
34. Pontremoli (Massa Carrara) Fondazione « Città del Libro »	0,07958
35. Pontremoli (Massa Carrara) Unione Librai Pontremolesi	0,07958
36. Roma Associazione Nazionale Invalidi Civili Comitato Regionale	0,19895
37. Roma Associazione Italiana del Pedone Utente dei Trasporti Pubblici	0,19895
38. Roma A.I.T.A.E. Associazione Italiana per la Tutela e l'Assistenza agli Emigrati	0,15916
39. Roma Associazione Nazionale Invalidi Civili Comitato Provinciale	0,55706
40. Roma Associazione Tutela Abruzzesi . .	0,05571
41. Roma C.I.S.S. Direzione Generale	0,11937
42. Roma - C.I.S.S. Comitato Provinciale	0,03979
43. Roma - C.I.F.A.P. - Sede Centrale	0,07958
44. Roma - C.I.F.A.P. Delegazione Provinciale	0,05570
45. Roma Comitato Italiano per la Libertà della Cultura	0,23875
46. Roma Circolo Magistrati della Corte dei Conti	0,31832
47. Roma - Gruppo Sportivo Finanziari Italiani	0,07958
48. Roma Istituto Nazionale per l'Addestramento Professionale e per l'Assistenza Sociale	0,07958
49. Roma Unione Italiana Ciechi	0,15916
50. Tresigallo (Ferrara) E.C.A. Ente Comunale di Assistenza	0,07958
51. Verucchio (Forlì) XVII Convegno Internazionale Artisti Critici e Studiosi d'Arte	0,23875

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 80,26412 %.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1968
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 153

(6594)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1968.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la

personalità giuridica dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1966, con il quale l'on. avv. Elio Ballesi è stato confermato presidente dell'ente predetto, per il triennio 7 maggio 1965-6 maggio 1968;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla di lui conferma, ai sensi dell'art. 7 dello statuto predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'on. avv. Elio Ballesi è confermato, per un triennio, presidente dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(6666)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra nazionale del marmo » in Carrara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra nazionale del marmo » che avrà luogo a Carrara, dal 4 agosto al 4 novembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 giugno 1968

p. *Il Ministro*: SAVIO

(6927)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 luglio 1968.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Venosa.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 aprile 1968, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Venosa, per i motivi di cui alla relazione allegata al decreto stesso, ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune, coi poteri spettanti al consiglio, il direttore di ragioneria di 2ª classe rag. Pasquale Locuratolo.

Il 2 luglio 1968 viene, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il predetto commissario, in tale periodo, ha dovuto affrontare la soluzione di numerosi problemi, che è stato necessario porre sul piano della concreta realizzazione, unitamente al riassetto di servizi di essenziale importanza per il funzionamento del comune.

In particolare, nel settore delle opere pubbliche, il commissario sta adoperandosi per la realizzazione del piano particolareggiato per il vecchio centro abitato, la cui adozione si appalesa necessaria in relazione alle esigenze dello sviluppo edilizio. Inoltre, sta curando la realizzazione di strade, fogne, acquedotti, carcere, edifici scolastici ed altre opere, alcune delle quali sono in fase di appalto o prossimo appalto.

Premesso quanto sopra, è da tenere presente che, ove si volesse dar corso al procedimento elettorale, il complesso lavoro di sistemazione degli affari comunali per normalizzare l'amministrazione ed, in particolare, il programma di realizzazione di opere pubbliche, subirebbe una inevitabile battuta d'arresto.

Si ritiene, pertanto, opportuno prorogare a termini di legge la gestione commissariale di che trattasi e con l'unito decreto n. 2370 di pari data si provvede in tal senso.

Potenza, addì 2 luglio 1968

Il prefetto: AMARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 aprile 1968, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Venosa ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il rag. Pasquale Locuratolo;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2829, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Venosa, affidata al direttore di ragioneria rag. Pasquale Locuratolo, è prorogata, a termini di legge, fino all'insediamento degli organi ordinari, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

All'attuale commissario straordinario sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, in premesse richiamato.

Potenza, addì 2 luglio 1968

Il prefetto: AMARI

(6690)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Offerte in denaro pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore dei sinistrati del Vajont - 9° elenco

(secondo l'ordine di registrazione)

Prefettura di Como (11° versamento)	L.	2.118.270
R.A.I. - Sottoscrizioni	»	1.996.000
Sezione combattenti e reduci di Sarcedo (Vicenza)	»	303.000

SITUAZIONE FINALE DEI FONDI AFFLUITI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER OFFERTE A FAVORE DEI SINISTRATI DEL VAJONT.

Offerte in valuta nazionale	L.	2.635.105.863
Controvalore delle offerte in valuta estera	»	372.017.363
Interessi bancari	»	16.289.789
TOTALE	L.	3.023.413.015
Spese direttamente dalla prefettura di Milano	L.	5.710.450
Spese bancarie	»	24.887
Somma complessivamente messa a disposizione dell'apposita commissione presso la prefettura di Belluno	»	3.017.677.678
TOTALE	L.	3.023.413.015

(7002)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 15 luglio 1968:

Bertuzzo Bruno, notaio nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Vicenza.

(7005)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Antonio Monosi, nato a Castrignano dei Greci (Lecce) il 20 marzo 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 3 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

Il dott. William Petrilli, nato a Raiano (Aq) il 9 maggio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma a seguito degli esami svoltisi nel marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(6768)

Il dott. Carlo Camerani, nato a Ravenna il 9 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 11 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

Il dott. Giuseppe Chiacchio, nato a Grumo Nevano (Napoli) il 28 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 8 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6770)

Il dott. Aniello Castaldo, nato a Afragola (Napoli) il 12 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 9 gennaio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Carmelo Borzì, nato a Paternò (Catania) il 20 febbraio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di architetto, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 28 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. ing. Pier Luigi Catinella, nato a Grosseto il 7 novembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 4 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6771)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6998)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1968, registro n. 38, foglio n. 275, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Siclari Antonino, avverso la nomina del prof. Rotilio Giovanni a presidente della commissione degli esami di Stato, per l'anno scolastico 1965-66, presso la scuola media annessa all'istituto d'arte di Reggio Calabria.

(6611)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del consorzio di bonifica Savio e Borello, con sede in Mercato Saraceno.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5483 in data 25 giugno 1968, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Savio e Borello, con sede in Mercato Saraceno (Forlì), deliberate dal consiglio dei delegati in data 22 dicembre 1967.

(6661)

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del consorzio di bonifica Alto Veronese, con sede in Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5337 in data 25 giugno 1968, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Alto Veronese, con sede in Verona, deliberate dal consiglio dei delegati in data 16 novembre 1967.

(6662)

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del consorzio di bonifica dell'Agro Veronese, con sede in Verona.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5378 in data 25 giugno 1968, sono state approvate — alcune modifiche — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica dell'Agro Veronese, con sede in Verona, deliberate dal consiglio dei delegati in data 4 dicembre 1967.

(6946)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Castel San Giovanni ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.10.III/61/1/281, in data 7 giugno 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Castel San Giovanni (Piacenza) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(6683)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rocca S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Rocca S. Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.132.402, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6863)

Autorizzazione al comune di Lecce dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1968, il comune di Lecce dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.662.429, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6861)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.572.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6854)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.885.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6855)

Autorizzazione al comune di S. Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di S. Martino sulla Marrucina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.270.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6856)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.690.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6857)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1968, il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.027.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6858)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Fraine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.206.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6859)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.079.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6860)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.389.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6862)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Altino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.345.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6864)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Arielli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.470.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6865)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.980.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6866)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.753.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6867)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.229.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6868)

Autorizzazione al comune di S. Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di S. Caterina Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.815.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6869)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.865.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6870)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Arnesano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.429.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6871)

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Supersano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.496.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6872)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Acquarica del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.938.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6873)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.718.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6874)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Roccamorice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.844.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6875)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.552.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6876)

Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Moscufo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.588.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6878)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Pescosansonesco (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.135.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6877)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Qualiano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.943.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6880)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.937.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6879)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 17 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,69	622,40	622,55	622,50	622,40	622,20	622,50	622,50	622,69	622,50
$ Can.	579,50	579,25	579,75	579,35	579 —	579,55	579,36	579,35	529,50	579,50
Fr Sv.	144,83	144,84	144,87	144,84	144,78	144,76	144,8450	144,84	144,83	144,84
Kr D.	82,92	82,87	82,935	82,91	83,10	82,92	82,92	82,91	82,92	82,92
Kr N.	87,18	87,14	87,20	87,165	87,20	87,03	87,15	87,165	87,18	87,18
Kr Sv	120,48	120,47	120,50	120,485	120,30	120,96	120,4950	120,485	120,48	120,48
Fol.	171,93	171,93	171,95	171,96	171,80	171,85	171,95	171,96	171,93	171,95
Fr B.	12,45	12,45	12,4590	12,4580	12,45	12,03	12,4550	12,4580	12,45	12,455
Franco francese	125,23	125,21	125.19	125,225	125,20	125,06	125,24	125,225	125,23	125,20
Lst	1489,10	1488,90	1488,50	1489,25	1488,75	1487,10	1489,05	1489,25	1489,10	1489,05
Dm. occ.	155,40	155,36	155,29	155,30	155,30	155,51	155,3150	155,30	155,40	155,38
Scell Austr.	24,12	24,05	24,125	24,1250	24,10	24,03	24,1275	24,1250	24,13	24,13
Escudo Port.	21,78	21,77	21,75	21,78	21,80	21,66	21,7750	21,78	21,78	21,78
Peseta Sp.	8,93	8,92	8,9425	8,9360	8,90	8,93	8,93	8,9360	8,93	8,93

Media dei titoli del 17 luglio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	95 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	93.70
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98.20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,50
1 Dollaro canadese	579,355
1 Franco svizzero	144,842
1 Corona danese	82,915
1 Corona norvegese	87,157
1 Corona svedese	120,49
1 Fiorino olandese	171,955
1 Franco belga	12,456
1 Franco francese	125,232
1 Lira sterlina	1489,15
1 Marco germanico	155,307
1 Scellino austriaco	24,126
1 Escudo Port.	21,777
1 Peseta Sp.	8,933

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° maggio 1967 al 14 maggio 1967.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E. quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.282	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	14.331	13.859	16.007	19.450	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %. .	6.859	4.423	1.099	6.859	5.340	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.625	1.749	1.652	4.625	6.838	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	1.869	1.397	3.545	6.988	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	2.013	1.091	2.249	7.168	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.601	2.085	938	1.601	7.258	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	2.157	938	953	7.348	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	2.469	938	938	7.738	38.234
	24	8. superiore al 43 %.	938	3.141	938	938	8.578	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687	811	714	3.687	5.900	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	931	459	2.607	6.050	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	1.075	153	1.311	6.230	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	1.147	zero	663	6.320	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	1.219	zero	15	6.410	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	1.531	zero	zero	6.800	34.484
	35	7. superiore al 43 %.	zero	2.203	zero	zero	7.640	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	5.921	3.485	161	5.921	4.402	11.046
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.760	23.719
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	35.250
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	59.925
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	14.088	18.088	13.798	17.192	34.496
	48	b. altri	16.007	14.331	13.859	16.007	19.450	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	811 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.900 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	931 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.050 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	1.075 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.230 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	1.147 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.320 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	1.219 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.410 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	1.531 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.800 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	2.203 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.640 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	5.921 (*g*)	3.485 (*g*)	161 (*g*)	5.921 (*g*)	4.402 (*g*)	11.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . .	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	38.375
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	63.050
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	84.600 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	29.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	29.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	29.525
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	15.207 (*l*)	zero	15.207 (*l*)	15.207
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.207
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.047	zero	zero	4.628 (*i*)	29.890
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles-Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17 132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	7.747	2.181	2.181	4.702 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.181	7.747	2.181	2.181	4.702 (*i*)	32.322
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio *a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr.

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02 A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog/000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(3175)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 15 maggio 1967 al 28 maggio 1967.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E. quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	599	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	14.331	13.859	16.007	19.450	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % .	7.297	4.423	1.099	7.297	5.340	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.625	1.749	1.652	4.625	6.833	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	1.869	1.397	3.545	6.988	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	2.013	1.091	2.249	7.168	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.601	2.085	938	1.601	7.258	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	2.157	938	953	7.348	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	2.469	938	938	7.738	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	3.141	938	938	8.578	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687	811	714	3.687	5.900	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	931	459	2.607	6.050	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	1.075	153	1.311	6.230	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	1.147	zero	663	6.320	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	1.219	zero	15	6.410	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	1.531	zero	zero	6.800	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	2.203	zero	zero	7.640	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	6.359	3.485	161	6.359	4.402	11.046
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.760	23.719
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	35.250
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	59.925
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*) . . .	13.798	14.088	18.088	13.798	17.192	34.496
	48	b. altri	16.007	14.331	13.859	16.007	19.450	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	811 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.900 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	931 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.050 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	1.075 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.230 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	1.147 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.320 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	1.219 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.410 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	1.531 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.800 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	2.203 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.640 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.359 (*g*)	3.485 (*g*)	161 (*g*)	6.359 (*g*)	4.402 (*g*)	11.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	38.375
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	63.050
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	84.600 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bass	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	15.207 (*l*)	zero	15.207 (*l*)	15.207
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.207
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa . .	zero	9.047	zero	zero	4.628 (*i*)	29.890
	42	V Tilsit (Havarti) . . .	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)]	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa		zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	7.747	2.181	2.181	4.702 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.181	7.747	2.181	2.181	4.702 (*i*)	32.322
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio *a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie; alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

(1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog/000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(3176)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa popolare di depositi e prestiti di Borgo S. Caterina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bergamo, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bergamo, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta in Bergamo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera dell'assemblea dei soci in data 27 aprile 1967, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa popolare di depositi e prestiti di Borgo S. Caterina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bergamo;

Vista la delibera adottata dal liquidatore della cassa medesima in data 5 febbraio 1968 relativa alla cessione alla Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bergamo, delle attività e passività aziendali;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della citata Banca popolare di Bergamo in data 9 aprile 1968 relativa al rilievo delle attività e passività della Cassa popolare di Borgo S. Caterina;

Ritenuta l'opportunità, al fine di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa popolare di depositi e prestiti di Borgo S. Caterina, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Bergamo;

Dispone:

1) la Cassa popolare di depositi e prestiti di Borgo S. Caterina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bergamo, in liquidazione ordinaria, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bergamo, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 13 maggio 1968, a rogito notaio dott. Mario Leidi, iscritto al collegio notarile di Bergamo, registrato a Bergamo il 14 maggio successivo, al n. 2036 atti pubblici;

2) la Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bergamo, è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta sulla piazza di Bergamo, Borgo S. Caterina, 49.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1968

Il Governatore: CARLI

(6657)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 29 dicembre 1936, n. 3031/R/Gab. con cui alla sig.ra Reiterer Rosa in Gufler, nata a Ciardes il 15 novembre 1914 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cavalieri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 maggio 1968 dalla sig.ra Cavalieri Rosa in Gufler, nata il 15 novembre 1914, in atto residente a Moso in Passiria, via Corvara, 1;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 29 dicembre 1936, n. 3031/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Cavalieri Rosa in Gufler, nata a Ciardes il 15 novembre 1914, residente a Moso Passiria, via Corvara, 1, viene ripristinato nella forma tedesca di Reiterer.

Il sindaco del comune di Moso in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 6° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 giugno 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6575)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, n. 888/R/Gab. con cui al sig. Seeber Giovanni, nato a Brunico il 25 agosto 1887, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Delago;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 21 febbraio 1968 dal sig. Delago Goffredo di Goffredo, nato l'8 dicembre 1941, in atto residente a Brunico, frazione Teodone, nipote del predetto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, numero 888/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Delago Goffredo di Goffredo, nato a Brunico l'8 dicembre 1941 ed ivi residente in frazione Teodone, viene ripristinato nella forma tedesca di Seeber.

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 giugno 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6577)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a quattordici posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) diploma di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti di lingue estere, o di istituto tecnico per il turismo;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alla categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 257;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età .

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la lingua in cui, a norma del numero 3, art. 5, intende svolgere la prova obbligatoria ed eventualmente se e quali prove facoltative, di cui all'art. 7, intende sostenere;

10) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 11, che diano luogo a precedenza o preferenza.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomantica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete o irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero;

2) merceologia e geografia economica;

3) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese a scelta del candidato.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) nozioni di economia politica e di politica economica;

b) nozioni di diritto commerciale e di diritto internazionle;

c) elementi di statistica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 7 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame figurano nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante puo chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario, od orale oppure ad entrambe in quella delle due lingue, indicate all'art. 5, n. 3, che non è stata scelta per la prova obbligatoria.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia.

Per ciascuna prova scritta, orale o pratica, il candidato può conseguire un massimo di 2 punti purchè raggiunga la sufficienza di 1, 2 punti. Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Il punteggio conseguito nella prova orale e nelle prova pratica si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 ed è composta di un Ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di Ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a terzo segretario di legazione, o equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 5; quattro ore per svolgere la traduzione in lingua estera obbligatoria e quattro per la traduzione facoltativa.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia, oggetto della prova o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati. La prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guera 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata di Lit. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare.

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invali-

dità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido:

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dellinvalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore, o coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono e se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento controrio al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da Lit. 400, dalla quale risulti la lodevolezza dal servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'Amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 300 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso tenuto conto dei titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V - entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento discipinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso o quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, terzi assistenti commerciali in prova nella carriera degli assistenti commerciali, per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1968
Registro n. 270, *foglio n.* 353

PROGRAMMA DI ESAME

Tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero.

1. La contrattazione nel commercio con l'estero. Definizione della quantità e qualità della merce: modi, clausole e documenti in uso (fattura provvisoria, fattura definitiva, ecc.);
2. Figura di operatori economici nel commercio internazionale;
3. I rischi connessi alle operazioni del commercio con l'estero;
4. La formazione ed il regolamento del prezzo nel commercio con l'estero;
5. La consegna della merce nel commercio con l'estero.
6. Il finanziamento delle operazioni di commercio con lo estero: crediti e garanzie assicurative dei crediti all'esportazione;
7. Il trasporto marittimo ed aereo: elementi essenziali del contratto e documenti;
8. Il trasporto ferroviario in generale ed in particolare con riferimento al commercio internazionale;
9. I rischi dei trasporti e la loro copertura assicurativa;
10. Operazioni ed istituzioni doganali; caratteristiche della tariffa doganale italiana;
11. La regolamentazione amministrativa italiana degli scambi con l'estero; gli organi preposti, il regime dei divieti (Tabelle « Import » ed « Export »); forme di regolamento valutario;
12. La circolazione delle merci nel Mercato Comune Europeo;
13. L'azione pubblica e privata per l'espansione delle esportazioni; gli organi e le forme dell'attività promozionale italiana; tecnica delle ricerche di mercato all'estero.

Merceologia e geografia economica.

I grandi mercati di importazione e di esportazione delle principali materie prime, prodotti alimentari e prodotti industriali. Rete di comunicazioni. Prodotti tipici e loro tutela Marchi. Materie prime, prodotti naturali ed artificiali. Combustibili e loro derivati. Prodotti organici. Prodotti alimentari, vegetali ed animali. Industrie agrarie e chimico-agrarie. Industria chimica inorganica. Fibre tessili naturali ed artificiali. Prodotti sintetici.

Nozioni di economia politica e di politica economica.

1. Bisogni, beni, utilità, valore;
2. Mercati e determinazione del prezzo;
3. Produzione: costi e imprese;
4. Distribuzione: salario, rendita, interesse, profitto;
5. Circolazione: scambi e moneta;
6. Mercato delle divise, cambi;
7. Credito, banche;
8. Mercato finanziario;
9. Commercio internazionale: sistemi di scambio, accordi commerciali e di pagamento;
10. Dazi, dogane e contingentamenti;
11. Politica commerciale e politica economica: cicli economici, liberalizzazione degli scambi;
12. Pianificazione e programmazione;
13. Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti;
14. La bilancio italiana dei pagamenti con l'estero: lineamenti caratteristici delle poste principali; struttura ed evoluzione delle importazioni ed esportazioni di merci;
15. Principali organismi economici europei ed internazionali: C.E.E., E.F.T.A., ecc.

Nozioni di diritto commerciale e di diritto internazionale.

1. L'imprenditore commerciale;
2. L'impresa e l'azienda;
3. Imprese individuali e collettive;
4. Caratteri delle società commerciali;
5. Contratti dell'impresa commerciale;
6. Titoli di credito.

1. Cenni sulla struttura della comunità internazionale;
2. Le fonti del diritto internazionale: acordci e consuetudine.
3. I trattati di commercio e le loro principali clausole;
4. I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli stati per le relazioni internazionali.

Elementi di statistica.

1. Rilevazione dei dati: nozioni preliminari. Analisi qualitativa dei fenomeni. Rilevazione diretta, indiretta e i procedimenti sussidiari. Critica dei dati;
2. Elaborazione dei dati: spoglio, isolamento, aggruppamento, intavolazione, dati statistici, serie statistiche, seriazioni. Medie, valori proporzionali, numeri indici, perequazioni, interpolazioni, correlazioni e nozioni fondamentali di calcolo delle probabilità;
3. Rappresentazione dei dati;
4. Interpretazioni dei dati: concetti fondamentali;
5. Le statistiche italiane del commercio estero: struttura, principali dati ed indici elaborati.

PROVA FACOLTATIVA

Dattilografia:

Saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo stabilito. Non è permesso il cambiamento del foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni devono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

(5947)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a sessantacinque posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

Nel Foglio di comunicazioni n. 5 del maggio 1968 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a sessantancinque posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, indetto con decreto ministeriale del 20 aprile 1967.

(6747)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331 modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia, o in scienze biologiche o in scienze naturali, rilasciato da una Università od Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39;

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena numero 299 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera, di cui al successivo art. 6, nella quale intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, tre prove pratiche ed una orale:

A) *Prove scritte*:

1) patologia ed immunologia delle malattie parassitarie;

2) epidemiologia e profilassi delle malattie parassitarie;

3) protozoi ed elminti parassiti. Morfologia, cicli vitali e biologia. Artropodi di interesse sanitario.

B) *Prove pratiche*:

1) riconoscimento di protozoi, elminti e artropodi di interesse sanitario;

2) dissezione ed autopsia di animali da esperimento;

3) descrizione di alterazioni istopatologiche nelle malattie parassitarie.

C) *Prova orale*:

gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

elementi di legislazione sanitaria;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue: francese, inglese o spagnolo, a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del Capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lettera D) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1968
Registro 6 *San., foglio* 221.

(5973)

Concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1967, registro n. 7 Sanità, foglio n. 183, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'istituto superiore di sanità;

Accertato pertanto che nel ruolo predetto risulta attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di geometra;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattamento di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove ed orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'Ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionatio incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, due prove pratiche ed una orale:

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su nozioni fondamentali di tecnica delle costruzioni, di topografia, di idraulica e fisica applicata, con particolare riguardo all'edilizia;
2) svolgimento di un tema su descrizione di strumenti e metodi di misura normalmente utilizzati nei rilevamenti delle condizioni ambientali, con particolare riferimento alle questioni tecnico-sanitarie.

B) *Prove pratiche*:

1) rilevamento e misura di condizioni ambientali, con particolare riferimento ai controlli normalmente eseguiti nel campo della tecnica sanitaria, con relazione descrittiva sulla tecnica impiegata;
2) rappresentazione grafica delle misure relative alla prova precedente con relazione descrittiva sulla tecnica impiegata.

C) *Prova orale*:

discussione degli argomenti inerenti ai temi svolti per le prove scritte e pratiche;
ordinamento e compiti dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operati, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singoli o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslava e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilat e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione Generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubbilca sociale ita-

liana, gli orfani dei perseguitati politici antifasciti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione previste dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dall'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lett. *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di recezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'im-

piego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5 del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo dalla carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 252

(5974)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio a cittadini italiani laureati - materie fisiche.

Nel 2° supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1968, pubblicato il 25 giugno 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1968, registro n. 4 Sanità, foglio n. 157, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio a cittadini italiani laureati - materie fisiche.

(6621)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di tre membri aggiunti alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTERO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1967, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1967, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione del concorso di cui trattasi dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco:

Tavernini prof.ssa Giulia n. Fabrocino, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma;

Omodei prof.ssa Matilde n. Zecca, insegnante di lingua e letteratura francese presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma;

Giordano Lay prof.ssa Camilla, insegnante di lingua e letteratura tedesca presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1968

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1968
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 243

(6774)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a sette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica dell'A.N.A.S.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7, 8 e 9 del 7 giugno 1968 dell'Azienda nazionale autonoma della strade è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 marzo 1968, n. 3229, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1968, registro n. 3, foglio n. 30 con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a 7 (sette) posti di assistente aggiunto in prova nella carriera esecutiva tecnica dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1967, n. 3038.

(6777)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1968, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 387, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commiss.one esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con il decreto sopracitato, è costituita come segue:

Presidente:

Arias avv. Cesare, vice avvocato generale dello Stato.

Membri:

Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;

Sbrocca dott. Nicola, consigliere della Corte di cassazione;

Angelini Rota avv. Angelo, componente del Consiglio del l'ordine degli avvocati di Roma;

Giorgianni prof. Michele, ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma

Segretario:

Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato.

Per quanto attiene la spesa relativa alle prestazioni della commissione sopraindicata, non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 1821 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, mentre si pone a carico dello stesso capitolo la spesa presunta di L. 70.000 per gettoni di presenza al personale di assistenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 10 maggio 1968

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1968
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 99

(6585)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1968, n. 12.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, concernente agevolazioni per insediamenti industriali in Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 18 *giugno* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi, in base alla legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, contenente agevolazioni per insediamenti industriali in Regione, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1968, il limite di impegno di lire 300 milioni.

Sul limite di impegno di cui al precedente comma sono disposte le seguenti assegnazioni:

lire 150 milioni alla provincia di Trento;
lire 150 milioni alla provincia di Bolzano.

Art. 2.

Al complessivo onere di lire 4.500 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede con stanziamenti, da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione, in misura di lire 300 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1982.

Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni, a carico dell'esercizio 1968, si provvede mediante prelevamento dal fondo inscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 giugno 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, il Commissario del Governo nella Regione: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1968, n. 13.

Aggregazione al comune di Trento dei comuni di Baselga di Vezzano e Vigolo Baselga.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 18 *giugno* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Baselga di Vezzano e di Vigolo Baselga sono soppressi: le rispettive circoscrizioni territoriali sono aggregate a quella del finitimo comune di Trento.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari, conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali disposte con l'art. 1 della presente legge regionale, saranno regolati dalla giunta provinciale di Trento a sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 giugno 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, il Commissario del Governo nella Regione: SCHIAVO

(6701)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.